



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Orlando	Presidente
dott. Eleonora M. Pappalettere	Consigliere
dott. Bruno Conca	Consigliere istruttore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **459/2023**

promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, dagli avv.ti ANTONIO AURICCHIO, JEANTET LUCA (*C.F._1*), GIANFROTTA ALBERTO (*C.F._2*), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 83 10128 TORINO

parte appellante

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, dall'avv. CAVALLARO DOMENICANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in P.zza SAN GIOVANNI IN LATERANO,18 00164 ROMA

parte appellata

OGGETTO: rapporti bancari – conto corrente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Controparte_2 (appellante):

In via istruttoria: previa remissione del giudizio in istruttoria ed eventuale convocazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, disporsi l'integrazione e/o la modifica della Consulenza Tecnica d'Ufficio secondo i chiarimenti richiesti da Pt_1 Controparte_2 con

le note scritte depositate in occasione dell'udienza del 14 ottobre 2025; respingere ogni eventuale richiesta istruttoria di [...] CP_1 per tutti i motivi già agli atti.

Nel merito, in via principale: accogliere il primo ed il quinto motivo di appello di Controparte_2 per i motivi e le causali di cui in narrativa e, in riforma della sentenza n. 676/2023 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 16 febbraio 2023, rigettare le domande di CP_1 formulate con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2021, mandando Pt_1 CP_2 [...] assolta da ogni avversa pretesa; accogliere il sesto motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 676/2023 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 16 febbraio 2023 in punto spese secondo i criteri e per le ragioni di cui in narrativa.

Nel merito, in via subordinata: accogliere il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello di Controparte_2 e, in riforma della sentenza n. 676/2023 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 16 febbraio 2023, disporre il ricalcolo del saldo del c/c n. 2000/100002 già intestato a Controparte_1 secondo i criteri e per le ragioni di cui in narrativa; conseguentemente ed in ogni caso, mandare Controparte_2 assolta da ogni richiesta di Controparte_1

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con rimborso delle spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P.

Controparte_1 (appellata) :

In via preliminare: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, mai rinunciate sia in primo grado che nel presente giudizio come chiaramente affermato al punto 1) della comparsa di costituzione in appello, pag. 5 e seguenti, istanze pienamente ammissibili alla luce del comportamento stragiudiziale e giudiziale della controparte la quale, nonostante la specifica richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB prima dell'inizio del giudizio di primo grado della documentazione afferente al conto per cui è causa come documentalmente provato, ha omesso ogni adempimento in tal senso. Si insiste, inoltre, per il rinnovo della disposta integrazione della CTU in accoglimento sia di quanto eccepito nelle note critiche sia di quanto richiesto con l'istanza già formulata e rigettata con ordinanza del 24.10.2023 affinché l'Ecc.ma Corte di appello, tenuto conto del comportamento della odierna appellante come meglio specificato in tutti i precedenti scritti difensivi, voglia disporre la cancellazione e/ o la modifica del punto a) del quesito di cui all'ordinanza del 21.07.2023 disponendo operarsi il raccordo anche per il periodo dal 31.05.2016 al 31.08.2018 tenuto conto della documentazione di cui in atti ivi compresa quella relativa al conto principale, unica consegnata dalla controparte, e comunque disponendo operarsi rettifica il saldo iniziale della CP_3

Nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste precedenti domande preliminari, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia per tutti i motivi su esposti rigettare tutte le domande proposte dall'appellante perché inammissibili e/ o infondate e per l'effetto confermare la sentenza appellata.

Nella denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo in relazione alla applicabilità della capitalizzazione per il periodo 2014, in accoglimento alla seconda ipotesi di ricalcolo effettuata dal CTU successivamente al 1.10.2016, dichiarare, comunque,

l'illegittima capitalizzazione degli interessi e rettificare il saldo in favore di CP_1 nella minor misura di € 42.045,69 con conferma per il resto della sentenza impugnata anche in relazione alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese e compensi e oneri accessori.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. IL FATTO

La controversia trae origine dal rapporto bancario intercorso tra Controparte_1 e Controparte_2 avente ad oggetto il conto corrente n. 2000/100002, qualificato come conto canalizzatore flussi POS, acceso il 7 maggio 2009 presso una filiale dell'istituto di credito. Il rapporto è rimasto operativo sino alla sua estinzione, avvenuta il 22 luglio 2020.

Il conto era destinato alla canalizzazione dei flussi derivanti dalle operazioni di pagamento elettronico e regolato da condizioni economiche risultanti dalla documentazione contrattuale prodotta in atti, con applicazione, nel corso del rapporto, di tassi debitori, spese e oneri variabili nel tempo secondo quanto dedotto dalle parti e ricostruito in sede tecnica. Nel corso del rapporto risultano documentati due contratti quadro di affidamento: il primo l'11 dicembre 2015, ove si dà conto che esso riduceva l'affidamento preesistente da euro 100.000,00 a euro 45.000,00 con esclusione di qualsiasi effetto novativo, e il secondo il 28 settembre 2018, che ha aggiunto un ulteriore affidamento per un importo di euro 25.000,00.

Alla data di estinzione del conto, il saldo risultava debitore per euro 66.343,72. Tale esposizione non è stata oggetto di pagamento diretto, ma è stata trasferita su altro rapporto intestato alla medesima società (conto corrente n. 6153/18998642), tuttora in essere e non direttamente oggetto di contestazione nel presente giudizio.

La società correntista ha dedotto una serie di irregolarità nella gestione del rapporto, lamentando la mancanza di valide pattuizioni scritte per talune condizioni economiche applicate, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di oneri non pattuiti e, più in generale, l'addebito di interessi e competenze in violazione della normativa vigente in materia bancaria. È stata altresì dedotta l'illegittimità di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali asseritamente operate dalla banca nel corso del rapporto.

Un profilo centrale della controversia concerne la documentazione contabile relativa al conto. Nel fascicolo di causa non risulta integralmente presente la serie degli estratti conto relativi a un segmento intermedio del rapporto, segnatamente il periodo compreso tra il 1° giugno 2016 e il 31 luglio 2018, oltre a parte del periodo iniziale del rapporto. La società CP_1 ha sostenuto di non aver mai ricevuto dalla banca la completa documentazione relativa a tali periodi, nonostante specifiche richieste formulate sia in via stragiudiziale sia nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria antecedente l'instaurazione del giudizio.

La banca ha contestato tale ricostruzione, affermando che gli estratti conto sarebbero stati regolarmente trasmessi al cliente nel corso del rapporto e che l'assenza degli stessi nel fascicolo processuale sarebbe imputabile esclusivamente alla società correntista, con conseguente incidenza sull'onere probatorio gravante su quest'ultima. Tale divergenza di prospettazioni ha assunto rilievo sia sotto il profilo processuale, in relazione alle istanze di esibizione e alla possibilità di ricostruzione del rapporto, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla legittimità degli addebiti contestati.

Il rapporto oggetto di causa si inserisce in un più ampio contesto di relazioni bancarie tra le parti, caratterizzato dall'esistenza di ulteriori conti intestati alla medesima società, circostanza che la correntista ha valorizzato nel corso del giudizio al fine di sostenere la ricostruibilità complessiva dell'andamento del rapporto anche in presenza delle lamentate lacune documentali.

2. LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il giudizio di primo grado è stato introdotto da *Controparte_1* con atto di citazione notificato il 24 marzo 2021, con il quale la società ha convenuto in giudizio *Controparte_2* davanti al Tribunale di Torino (R.G. 6945/2021), deducendo l'illegittimità di talune condizioni economiche e competenze applicate sul conto corrente n. 2000/100002 (conto canalizzatore POS), con contestazioni in tema di capitalizzazione degli interessi, applicazione di oneri e tassi non validamente pattuiti, nonché modifiche unilaterali di condizioni nel corso del rapporto. *CP_1* ha altresì allegato di aver previamente adito la banca in sede stragiudiziale e di aver esperito la mediazione obbligatoria, senza ottenere la completa documentazione ritenuta necessaria ai fini della ricostruzione del rapporto, a cui è seguito il rifiuto della Banca a qualsiasi proposta conciliativa.

Si è costituita la banca convenuta, contestando integralmente le domande e sollevando eccezioni preliminari che hanno investito: (i) la mancata o tardiva contestazione degli estratti conto e, più in generale, la pretesa inammissibilità o infondatezza dell'azione in presenza di una produzione documentale ritenuta incompleta; (ii) la prescrizione decennale delle pretese (con individuazione del dies a quo e del regime solutorio/ripristinatorio delle rimesse in relazione all'affidamento); (iii) ulteriori difese di merito sulla validità delle pattuizioni e sulla correttezza degli addebiti.

Nel corso dell'istruzione sono state affrontate le questioni relative alla produzione e acquisizione della documentazione contabile, in particolare in relazione alla richiesta attorea di ottenere gli estratti conto non prodotti e ulteriori documenti.

In questo quadro, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio contabile (CTU), affidandola al dott. *Persona_1* al fine di ricostruire l'andamento del conto e verificare – secondo i criteri indicati nel quesito

– la legittimità delle poste contestate, la corretta applicazione delle condizioni economiche, nonché i profili di anatocismo e usura secondo le impostazioni prospettate dalle parti e recepite nel quesito.

All'esito dell'istruttoria e del deposito degli scritti conclusionali, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

3. CONTENUTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza n. 676/2023, pubblicata il 16 febbraio 2023, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha definito il giudizio promosso da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_2* pronunciando una decisione di parziale accoglimento delle domande attoree, secondo l'iter motivazionale, come di seguito compendiato.

3.1. Questioni preliminari

In via preliminare, il Tribunale ha escluso che la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto potesse precludere l'azione della correntista. Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice ha chiarito che la mancata impugnazione degli estratti conto comporta l'inoppugnabilità delle annotazioni sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti da cui le singole partite derivano. Ne ha fatto conseguire la piena ammissibilità delle censure sollevate da *CP_1* in ordine alla legittimità delle condizioni applicate e degli addebiti effettuati.

Il Tribunale ha poi esaminato il disconoscimento operato da parte attrice in relazione alla documentazione contrattuale prodotta dalla *CP_3* al disconoscimento è stato ritenuto del tutto generico e, come tale, privo di effetto, non avendo *CP_1* indicato in modo specifico gli aspetti per i quali le copie prodotte avrebbero differito dagli originali né avendo proceduto a un formale e circostanziato disconoscimento della sottoscrizione. Il giudice ha quindi affermato che la documentazione contrattuale prodotta dalla banca doveva ritenersi ammissibile e valutabile, richiamando la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. e la giurisprudenza in tema di disconoscimento delle copie fotostatiche.

Quanto alle istanze di esibizione documentale, il Tribunale ha operato una distinzione. Con riferimento alla documentazione ultradecennale, ha escluso l'adozione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, rilevando la mancata prova di una preventiva richiesta stragiudiziale conforme ai requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e ribadendo che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere probatorio gravante sulle parti. Con riguardo agli estratti conto relativi al periodo giugno 2016 – luglio 2018, il giudice ha affermato che tali documenti risultavano essere stati già consegnati dalla banca alla cliente prima

dell'instaurazione del giudizio, escludendo pertanto la necessità e l'ammissibilità di un ulteriore ordine di esibizione.

Il Tribunale ha altresì affrontato la questione dell'incompletezza della serie degli estratti conto, chiarendo che la parzialità della documentazione non comporta di per sé l'inammissibilità della domanda del correntista. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, ove il cliente agisca per la rideterminazione del saldo, la ricostruzione del rapporto può essere effettuata limitatamente ai periodi documentati, assumendo come saldo iniziale quello risultante dal primo estratto disponibile, salvo prova contraria circa l'inesistenza o la diversa entità del debito nel periodo non documentato.

3.2. Esame del merito e adesione alla CTU

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni della CTU, richiamando il principio secondo cui, quando il giudice recepisce l'elaborato peritale motivatamente e dopo aver valutato le critiche di parte, non è tenuto a confutare espressamente ogni singola osservazione incompatibile con le conclusioni accolte.

3.3. Usura

Con riferimento al profilo dell'usura, il Tribunale ha affrontato espressamente il tema della pretesa applicabilità – secondo la prospettazione di parte convenuta – ai rapporti di conto corrente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 24675/2017, affermando la non estensibilità di tali principi ai rapporti bancari caratterizzati da natura dinamica, quali i conti correnti affidati, rispetto ai contratti di mutuo, connotati invece da condizioni statiche. Ha quindi ritenuto che, nei rapporti di conto corrente, la verifica del superamento del tasso soglia debba essere effettuata trimestre per trimestre, sulla base dei tassi medi rilevati nei decreti ministeriali, e che la banca, in quanto operatore professionale, sia onerata di adeguare costantemente le condizioni applicate al rispetto delle soglie vigenti.

Accertata, sulla base della CTU, la presenza di usura in quattro trimestri, il Tribunale ha ritenuto applicabile la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., disponendo l'azzeramento di tutte le competenze addebitate nei trimestri interessati, e ha respinto la tesi della banca secondo cui sarebbe stato possibile ricondurre i tassi entro la soglia usuraria, giudicando tale soluzione contraria alla ratio sanzionatoria della disciplina.

3.4. Anatocismo e capitalizzazione degli interessi

In tema di capitalizzazione degli interessi, il Tribunale ha distinto i diversi periodi normativi. Ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale applicata nel periodo antecedente al 1° gennaio 2014, in quanto il conto era sorto dopo la delibera CICR del febbraio 2000 e risultava pattuita la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Quanto al periodo successivo, il giudice ha esaminato la modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, richiamando l'orientamento della Corte d'Appello di Torino sulla non immediata operatività della nuova disciplina in assenza della delibera attuativa del CICR. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, fino all'entrata in vigore della delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione in tale arco temporale e senza possibilità di sostituzione con forme diverse (annuale o semestrale), richiamando sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

3.5. Affidamento e tassi applicabili

Il Tribunale ha poi affrontato la questione della natura affidata del conto anteriormente alla stipulazione del contratto scritto del 2015, ritenendo, sulla base delle risultanze contabili, che il rapporto fosse assistito da un affidamento di fatto anche nel periodo precedente. Ha affermato che l'esistenza di un'apertura di credito può essere desunta anche da elementi indiziari quali la stabilità dell'esposizione debitoria, l'assenza di richieste di rientro e l'applicazione di tassi differenziati, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità. In conseguenza di ciò, ha condiviso l'applicazione, da parte del CTU, del tasso BOT alle operazioni intrafido nel periodo privo di contratto scritto, in applicazione dell'art. 117 TUB.

3.6. Esito finale e dispositivo

All'esito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte, il Tribunale ha disposto la rettifica del saldo del conto corrente n. 2000/100002, riducendo l'esposizione debitoria della correntista da euro 66.343,72 a euro 24.268,86 alla data di estinzione del 22 luglio 2020. Ha tuttavia rigettato la domanda di ripetizione, rilevando che il saldo negativo non era stato oggetto di pagamento, ma di mero trasferimento su altro rapporto non dedotto in giudizio, e ha respinto le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico di *Controparte_2* liquidandole in favore di *Controparte_1* in relazione allo scaglione di valore ritenuto applicabile sulla base dell'importo della rettifica accordata, e ha posto definitivamente a carico della banca le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni tra le parti.

4. IL GIUDIZIO DI APPELLO

Avverso la sentenza n. 676/2023 del Tribunale di Torino ha proposto appello principale *Controparte_2* [...] censurando la decisione sotto plurimi profili, sia preliminari sia di merito, e chiedendone la riforma totale o, in subordine, parziale.

La società *Controparte_1* si è costituita in giudizio resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, senza proporre appello incidentale.

4.1. I motivi di appello di *Controparte_2*

Con atto di appello, successivamente illustrato e ribadito nelle difese scritte depositate nel corso del giudizio di secondo grado, *Controparte_2* ha articolato sei distinti motivi di censura, diretti a contestare integralmente l'impostazione seguita dal Tribunale di Torino e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto.

Con il **primo motivo**, la banca ha denunciato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda per incompletezza della documentazione contabile prodotta dalla correntista. In particolare, l'appellante ha evidenziato come la mancanza degli estratti conto relativi a un periodo centrale e non iniziale del rapporto (dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2018) impedirebbe qualsiasi attendibile ricostruzione dell'andamento del conto, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio del correntista che agisce per la rideterminazione del saldo. Secondo la banca, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere comunque possibile il ricalcolo, nonostante una lacuna documentale che non consentirebbe di verificare la continuità del rapporto e la correttezza delle singole annotazioni.

Con il **secondo motivo**, *Controparte_2* ha censurato l'accertamento dell'usura operato dal CTU e recepito dal Tribunale. L'appellante ha sostenuto che il primo giudice avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità ai rapporti di conto corrente dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 24675/2017, i quali – secondo la prospettazione della banca – dovrebbero valere anche al di fuori dei contratti di mutuo, escludendo la rilevanza dell'usura sopravvenuta. In ogni caso, la banca ha contestato i criteri tecnici utilizzati per la verifica dell'usura, denunciando errori metodologici nella determinazione dell'affidamento rilevante ai fini del calcolo del TEG, nell'annualizzazione delle commissioni e, più in generale, nel confronto con i tassi soglia. È stata altresì censurata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., ritenendo che, anche a voler ravvisare un superamento della soglia, la conseguenza corretta sarebbe stata la riconduzione dei tassi entro il limite legale, e non l'azzeramento integrale delle competenze.

Con il **terzo motivo**, l'appellante ha contestato la statuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014. La banca ha dedotto che la modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 non avrebbe avuto efficacia immediatamente precettiva, in assenza della delibera attuativa del CICR, richiamando l'orientamento consolidato della Corte d'Appello di Torino sulla non operatività della nuova disciplina sino al 1° ottobre 2016. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe affermato in linea di principio tale orientamento, ma lo avrebbe poi incoerentemente disatteso in sede applicativa, eliminando la capitalizzazione già dal 2014. È stata inoltre contestata l'eliminazione della capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR n. 343/2016, sostenendo che dagli estratti conto risulterebbe l'autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi secondo la nuova disciplina.

Con il **quarto motivo**, la banca ha censurato la qualificazione del rapporto come affidato anche nel periodo anteriore alla stipulazione del contratto scritto dell'11 dicembre 2015. L'appellante ha sostenuto che tale conclusione sarebbe priva di adeguato fondamento documentale e in contrasto con i principi che richiedono la forma scritta *ad substantiam* per i contratti bancari di apertura di credito. È stata in particolare contestata la configurabilità di un cosiddetto "fido di fatto", richiamando la giurisprudenza – anche della stessa Corte d'Appello di Torino – che ne esclude l'ammissibilità, nonché l'applicazione del tasso BOT nel periodo privo di formale affidamento. Reitera, infine, l'eccezione sulla prescrizione con riguardo a tutte le rimesse occorse sul conto corrente anteriormente al 20 novembre 2010.

Con il **quinto motivo**, *Controparte_2* ha impugnato la quantificazione della rettifica del saldo, pari a euro 42.074,86 (secondo l'elaborazione recepita dal Tribunale), deducendo che tale risultato costituirebbe l'effetto diretto degli errori denunciati nei motivi precedenti, in tema di documentazione, usura, capitalizzazione e affidamento. Il motivo ha dunque natura sostanzialmente consequenziale e riepilogativa delle censure di merito.

Con il **sesto motivo**, infine, l'appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che l'accoglimento dei motivi di appello avrebbe dovuto comportare una diversa ripartizione delle spese di primo grado o, quantomeno, la loro compensazione, nonché una diversa allocazione delle spese di consulenza tecnica.

4.2. Le difese di *Controparte_1* nel giudizio di appello

Si è costituita nel giudizio di appello *Controparte_1* in qualità di appellata, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto da *Controparte_2* e la conferma della sentenza di primo grado, senza proporre appello incidentale. Le difese della società si sono articolate sia su profili preliminari di ammissibilità dell'appello, sia sul merito delle singole censure, con puntuale confutazione dei motivi dedotti dalla banca e con reiterazione delle argomentazioni già accolte dal Tribunale.

4.2.1. Eccezioni preliminari sull'ammissibilità dell'appello

In via preliminare, *CP_1* ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello sarebbe privo dei requisiti di specificità richiesti dalla norma. In particolare, secondo la società appellata, la banca si sarebbe limitata a riproporre in modo prolisso e reiterativo le medesime difese già svolte in primo grado, senza individuare in modo puntuale e circostanziato le specifiche parti della sentenza impugnata oggetto di censura né le concrete ragioni di erroneità della decisione.

CP_1 ha evidenziato come l'atto di appello, pur diffondendosi in vaste dissertazioni in fatto e in diritto sulla gran parte delle questioni problematiche proprie del contenzioso *in subjecta materia*, abbia tuttavia omesso

di misurarsi con le *rationes decidendi* della sentenza mediante una critica puntuale e mirata delle stesse, per risolversi, infine, in una sorta di contestazione *ad omnia*, meramente assertiva e difensiva, tale da non consentire un reale scrutinio in sede di gravame.

4.2.2. Difese in ordine alla documentazione contabile e alla ricostruzione del rapporto

Nel merito del primo motivo di appello, **CP_I** ha contestato la tesi della banca secondo cui la mancanza di una parte degli estratti conto renderebbe inammissibile o comunque impraticabile la ricostruzione del rapporto. La società ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette la ricostruzione del saldo anche in presenza di lacune documentali, purché il ricalcolo sia limitato ai periodi documentati e sia assunto come saldo iniziale quello risultante dal primo estratto disponibile.

La società appellata ha inoltre ribadito di non aver mai ricevuto dalla banca l'intera serie degli estratti conto relativi al periodo 2016–2018, nonostante specifiche richieste formulate in via stragiudiziale e nel corso della mediazione obbligatoria, contestando quindi la ricostruzione accolta dal Tribunale secondo cui tali documenti sarebbero stati già consegnati. In ogni caso, **CP_I** ha sostenuto che la banca non avrebbe mai fornito prova concreta dell'avvenuta consegna completa della documentazione, sicché non potrebbe gravare sulla correntista una responsabilità per la mancata produzione.

È stata altresì valorizzata la connessione funzionale tra il conto canalizzatore POS oggetto di causa e il diverso conto corrente ordinario intestato alla società, sul quale era confluito il saldo finale, sostenendo l'utilizzabilità della documentazione relativa a quest'ultimo ai fini della ricostruzione complessiva dell'andamento dei rapporti bancari intercorsi tra le parti.

4.2.3. Difese in tema di usura

Con riferimento al secondo motivo di appello, **CP_I** ha difeso la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso l'applicabilità ai rapporti di conto corrente dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 24675/2017, sottolineando la differenza strutturale tra il mutuo, caratterizzato da condizioni statiche, e il conto corrente affidato, connotato da una dinamica variabile e dalla possibilità di modifiche delle condizioni economiche nel corso del rapporto.

La società appellata ha richiamato la giurisprudenza di legittimità successiva che, a suo dire, confermerebbe la verifica dell'usura trimestre per trimestre nei conti correnti e la necessità per la banca di adeguare costantemente i tassi applicati alle soglie vigenti. Ha inoltre difeso i criteri tecnici adottati dal CTU in ordine alla determinazione del TEG e dell'affidamento rilevante, contestando le doglianze della banca come meramente strumentali.

Quanto alle conseguenze dell'accertamento dell'usura, CP_I ha sostenuto la correttezza dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con azzeramento delle competenze nei trimestri interessati, ritenendo infondata la tesi della riconduzione dei tassi entro la soglia usuraria, giudicata incompatibile con la funzione sanzionatoria della disciplina.

4.2.4. Difese in tema di capitalizzazione degli interessi

In relazione al terzo motivo di appello, CP_I ha sostenuto l'immediata operatività della modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, ritenendo che, a partire dal 1° gennaio 2014, ogni forma di capitalizzazione degli interessi fosse divenuta illegittima in assenza di una specifica pattuizione espressa, con indicazione sia del tasso debitore sia del tasso creditore.

La società ha contestato la ricostruzione della banca circa la legittimità della capitalizzazione nel periodo 2014–2016 e ha negato che vi fosse prova di una valida autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi secondo la disciplina introdotta dalla delibera CICR del 2016. Ha pertanto difeso l'impostazione seguita dal Tribunale, ritenendo che la rettifica del saldo operata dal CTU fosse coerente con il divieto di anatocismo applicabile *ratione temporis*.

4.2.5. Difese in tema di affidamento e qualificazione del rapporto

Quanto al quarto motivo di appello, CP_I ha sostenuto la correttezza della qualificazione del rapporto come affidato anche nel periodo anteriore al 2015, richiamando elementi desumibili dalla documentazione bancaria e, in particolare, dal contratto quadro del 2015, che, secondo la prospettazione della società, attesterebbe l'esistenza di un affidamento originario di importo più elevato, successivamente rimodulato.

La società ha contestato la tesi della banca sull'inammissibilità del cosiddetto "fido di fatto", sostenendo che, nel caso concreto, l'esistenza dell'affidamento emergerebbe dal comportamento concludente delle parti e dalla gestione del rapporto, con conseguente correttezza dell'applicazione dei criteri sostitutivi adottati dal CTU per il periodo privo di formale contratto scritto.

4.2.6. Difese sulla quantificazione del saldo e sulle spese

In relazione al quinto motivo di appello, CP_I ha sostenuto che la quantificazione della rettifica del saldo operata dal Tribunale costituisse l'esito corretto dell'applicazione dei principi in materia di usura, anatocismo e affidamento, e che le critiche della banca si risolvessero in una mera contestazione di merito delle conclusioni peritali già vagliate e condivise dal primo giudice.

Quanto al sesto motivo, la società appellata ha difeso la regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che l'esito del giudizio di primo grado giustificasse la condanna della CP_3 alle spese e alla CTU, in ragione della soccombenza sostanziale, e ha chiesto la conferma anche di tale statuizione.

4.3. Svolgimento del giudizio di appello ed esiti della consulenza tecnica d'ufficio (CTU e CTU integrativa)

Nel corso del giudizio di appello, la Corte, preso atto della complessità tecnica delle questioni devolute e della stretta connessione tra i motivi di gravame e i criteri di ricostruzione contabile adottati in primo grado, ha ritenuto necessario procedere a un supplemento di istruttoria tecnica, disponendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in sede di gravame, al fine di verificare la tenuta delle censure formulate dall'appellante e di esplorare, in modo completo e controllato, le diverse opzioni ricostruttive prospettate dalle parti.

Con ordinanza del 21 luglio 2023, la Corte ha pertanto disposto l'integrazione della consulenza tecnica già espletata in primo grado, conferendo nuovamente l'incarico al dott. *Persona_1* con un quesito articolato e significativamente diverso da quello posto dal Tribunale, proprio allo scopo di verificare gli effetti delle doglianze formulate dalla banca in appello e di neutralizzare, per quanto possibile, i profili di criticità denunciati.

In particolare, il quesito ha imposto al consulente di procedere alla ricostruzione del rapporto secondo criteri più restrittivi, e segnatamente:

- senza operare alcun raccordo tra i periodi documentati e quello privo di estratti conto (dal 31 maggio 2016 al 31 agosto 2018), imponendo la separazione dei segmenti temporali utilmente ricostruibili;
- considerando il conto come non affidato sino alla stipulazione del primo contratto scritto dell'11 dicembre 2015, in coerenza con la prospettazione dell'appellante;
- applicando, in caso di riscontrata usura, non già l'azzeramento delle competenze ex art. 1815, comma 2, c.c., ma la sola espunzione dell'esubero rispetto alla soglia;
- eliminando la capitalizzazione degli interessi solo a decorrere dal 1° ottobre 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR n. 343/2016.

Il CTU ha depositato la relazione integrativa dando conto, in modo distinto, dei risultati ottenuti nei due periodi temporali oggetto di analisi, e ha illustrato gli esiti contabili conseguenti all'applicazione rigorosa dei criteri indicati dalla Corte. In base a tale ricostruzione:

- per il primo periodo (1° gennaio 2012 – 27 maggio 2016) è stato determinato un saldo finale di euro 38.466,72 a debito della correntista;
- per il secondo periodo (1° agosto 2018 – 22 luglio 2020) è stato determinato un saldo finale di euro 61.184,29 a debito della correntista;
- l'incidenza complessiva degli addebiti ritenuti non legittimi, con riferimento ai profili di usura, è stata quantificata in euro 420,76, suddivisa tra i due periodi (euro 208,54 per il primo ed euro 212,22 per il secondo).

Tali risultati, fondati su presupposti di calcolo significativamente diversi da quelli presi in considerazione in primo grado, hanno evidenziato una riduzione assai contenuta del saldo rispetto a quello risultante dalla contabilità bancaria originaria, pari a euro 66.343,72, con una differenza complessiva di euro 5.159,43 a favore della correntista, esito che la banca ha valorizzato come dimostrazione della sostanziale correttezza della gestione del rapporto e della marginalità degli addebiti illegittimi.

Avverso la relazione integrativa, entrambe le parti hanno formulato articolate osservazioni.

La banca, tramite il proprio consulente di parte, ha insistito nel contestare i criteri di verifica dell'usura, sostenendo che l'affidamento rilevante ai fini del calcolo del TEG non avrebbe dovuto essere limitato ai soli contratti scritti, ma desunto da qualsiasi elemento documentale utile, e ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta individuazione delle basi di calcolo.

La società appellata, dal canto suo, ha ribadito la natura affidata del conto sin dall'origine, ha contestato la separazione rigida dei periodi temporali e ha insistito per l'utilizzabilità, ai fini della ricostruzione, anche della documentazione relativa al conto corrente ordinario collegato.

A seguito di tali osservazioni, il CTU ha depositato una memoria di chiarimenti il 30 aprile 2025, nella quale ha precisato che, ove l'affidamento fosse determinabile sulla base di qualsiasi documentazione e non esclusivamente dei contratti scritti, non emergerebbe alcun superamento del tasso soglia. In applicazione di tale ipotesi alternativa, il consulente ha riformulato i calcoli relativi ai trimestri inizialmente ritenuti usurari (in particolare il primo e il secondo trimestre 2020), giungendo a un saldo finale di euro 61.396,51 a debito di **CP_I** in luogo di euro 61.184,29.

La consulenza tecnica d'ufficio in appello ha dunque messo a disposizione della Corte una pluralità di scenari ricostruttivi, tutti esplicitamente fondati su criteri alternativi richiesti o consentiti dal quesito, e ha consentito di valutare:

- l'impatto delle diverse opzioni giuridiche (usura sopravvenuta o meno; azzeramento o espunzione dell'esubero; affidamento formale o desumibile aliunde);
- la rilevanza effettiva delle lacune documentali;
- la misura concreta degli effetti economici derivanti dall'accoglimento o dal rigetto delle singole censure.

All'esito dell'ultima interlocuzione tecnica, pur in presenza di ulteriori richieste di chiarimenti e di rinnovo dell'istruttoria formulate soprattutto dalla società appellata, la Corte ha ritenuto che tutti i profili tecnici rilevanti fossero stati compiutamente esplorati, disponendo la rimessione della causa in decisione previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi della disciplina processuale applicabile al giudizio di appello.

Il giudizio è quindi pervenuto alla fase decisoria sulla base di un quadro istruttorio completo, nel quale risultano esaminate – anche in via alternativa – tutte le opzioni tecniche rilevanti ai fini della decisione, senza che residuino profili istruttori non affrontati o questioni tecniche rimaste inesplorate.

4.4. Le difese conclusionali delle parti e le ulteriori questioni sollevate in sede decisoria

All'esito dell'istruttoria tecnica svolta in appello e della rimessione della causa in decisione, entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno in larga parte ribadito le rispettive posizioni già espresse negli atti introduttivi del gravame, soffermandosi in modo specifico sugli esiti della CTU e della CTU integrativa, nonché sulle conseguenze che da tali esiti dovrebbero trarsi sul piano giuridico e processuale.

4.4.1. Le difese conclusionali di *Controparte_2*

Nelle proprie conclusionali, *Controparte_2* ha insistito per l'integrale accoglimento dell'appello, valorizzando in modo centrale i risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di gravame. In particolare, la banca ha sottolineato come l'applicazione dei criteri indicati dalla Corte nel quesito integrativo abbia condotto a un radicale ridimensionamento delle poste ritenute non legittime, con una differenza finale di modesta entità rispetto al saldo contabile originario, tale da confermare – secondo l'appellante – la sostanziale correttezza della gestione del rapporto.

La banca ha ribadito le proprie contestazioni metodologiche all'impostazione accolta dal Tribunale e, in parte, anche alla CTU integrativa, insistendo in particolare:

- sulla necessità di escludere l'azzeramento delle competenze in caso di usura, ritenendo corretta la sola espunzione dell'esubero rispetto al tasso soglia;

- sulla non configurabilità dell'affidamento in assenza di un contratto scritto, e dunque sull'erroneità di ogni ricostruzione che assuma l'esistenza di un fido "di fatto";
- sulla corretta individuazione dell'affidamento rilevante ai fini del calcolo del TEG, che, a dire della banca, dovrebbe essere desunto dall'intera documentazione disponibile e non limitato ai soli contratti formalizzati.

Controparte_2 ha inoltre dato particolare rilievo ai chiarimenti resi dal CTU il 30 aprile 2025, evidenziando come lo stesso consulente abbia riconosciuto che, adottando criteri di determinazione dell'affidamento più ampi, verrebbe meno qualsiasi profilo di usurarietà, con conseguente ulteriore conferma dell'infondatezza delle domande originariamente proposte dalla correntista.

Sotto il profilo processuale, la banca ha sostenuto che, alla luce dell'ampiezza dell'istruttoria tecnica già svolta, non residuerebbero margini per ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo il rigetto di ogni ulteriore istanza di chiarimenti o di rinnovo della CTU e sollecitando la Corte a definire il giudizio sulla base del materiale già acquisito.

4.4.2. Le difese conclusionali di *Controparte_1*

Nelle proprie difese conclusionali, *Controparte_1* ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del gravame già sollevate in sede di costituzione, in particolare per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., e insistendo sulla correttezza dell'impostazione seguita dal Tribunale quanto ai profili di documentazione, usura, anatocismo e affidamento.

Con specifico riferimento alla CTU e alla CTU integrativa, la società appellata ha articolato una pluralità di censure istruttorie, sostenendo che l'elaborato peritale non avrebbe tenuto adeguatamente conto di tutte le risultanze documentali e delle osservazioni formulate dalla parte. In particolare, *CP_1* ha:

- contestato la separazione rigida dei periodi temporali imposta dal quesito, ritenendo che essa non consenta una corretta ricostruzione dell'unitarietà del rapporto;
- insistito per l'utilizzabilità della documentazione relativa al conto corrente ordinario collegato, sul quale era stato trasferito il saldo del conto canalizzatore, sostenendo che tale documentazione sarebbe indispensabile per una ricostruzione attendibile dell'intero rapporto;
- reiterato le critiche in ordine alla determinazione dell'affidamento, ribadendo la natura affidata del conto sin dall'origine e contestando l'assunzione, da parte del CTU, del solo affidamento formalizzato.

La società appellata ha inoltre eccepito, in più passaggi delle proprie difese, vizi procedurali dell'attività peritale, sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'accesso del CTU al fascicolo di primo grado e lamentando l'omesso esame di parte della documentazione che, a suo dire, avrebbe dovuto essere considerata ai fini della ricostruzione.

4.4.3. Reiterazione delle istanze istruttorie

In via subordinata e per il solo caso di ritenuta necessità, **CP_I** ha espressamente reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado e mai rinunciate, richiamando quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi. Dalla lettura coordinata delle difese emerge che tali istanze attengono, in particolare:

- alla richiesta di ordini di esibizione nei confronti della banca, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, relativi alla documentazione contabile ritenuta mancante (in specie gli estratti conto del periodo 2016–2018 e la documentazione afferente al conto corrente principale);
- alla richiesta di ulteriore integrazione della CTU o di rinnovo dell'elaborato peritale, al fine di includere nella ricostruzione anche la documentazione dei rapporti collegati e di riesaminare i criteri di determinazione dell'affidamento e dell'usura.

Tali istanze sono state formulate in modo espresso come subordinate e finalizzate, secondo la prospettazione della società, a colmare le asserite carenze dell'istruttoria tecnica svolta in appello; la banca ne ha chiesto il rigetto, ritenendole tardive, superflue e meramente esplorative, alla luce dell'ampiezza degli accertamenti già compiuti.

4.4.4. Quadro riepilogativo delle questioni ancora controverse

Dalle difese conclusionali e dalle repliche emerge, in definitiva, che le parti hanno mantenuto ferme le rispettive posizioni originarie, concentrando il confronto finale:

- sull'attendibilità e completezza degli esiti della CTU integrativa;
- sulla necessità o meno di ulteriori approfondimenti istruttori;
- sulle conseguenze giuridiche da trarre dai diversi scenari ricostruttivi prospettati dal consulente.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione in presenza di un quadro difensivo e istruttorio ampiamente esplorato, nel quale le questioni preliminari, istruttorie e di merito sono state reiterate e sviluppate nelle difese conclusive.

5. TEMA DEL CONTENDERE

Alla luce dell'ampio sviluppo del giudizio di appello e dell'istruttoria tecnica espletata, il *thema decidendum* della controversia si presenta articolato e stratificato, investendo profili preliminari, istruttori e di merito, tra loro strettamente interconnessi. La definizione del perimetro delle questioni effettivamente controverse costituisce pertanto passaggio necessario e preliminare alla successiva disamina dei motivi di appello in senso stretto.

5.1. Questione preliminare di ammissibilità dell'appello

In via preliminare, viene in rilievo l'eccezione sollevata da *Controparte_1* di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., sul presupposto che l'atto di gravame della banca sarebbe privo di specificità e si risolverebbe in una riproposizione, seppur prolissa, delle difese già svolte in primo grado.

La questione impone di verificare se l'appello di *Controparte_2* individui in modo sufficientemente puntuale le *rationes decidendi* della sentenza impugnata e le correlative censure, ovvero se esso si collochi al di sotto della soglia minima di specificità richiesta per l'ammissibilità del gravame. Tale profilo preliminare condiziona logicamente l'esame delle ulteriori questioni devolute.

5.2. Questioni istruttorie e limiti dell'accertamento tecnico

Superata la questione di ammissibilità, il nucleo più delicato del contendere riguarda i profili istruttori, che hanno attraversato l'intero giudizio di appello e che precedono, sotto il profilo logico, l'esame dei motivi di merito.

In tale ambito si collocano, in primo luogo, le contestazioni relative alla completezza e attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio svolta in appello e della successiva integrazione. Le parti hanno sviluppato censure contrapposte:

- la banca ha valorizzato gli esiti della CTU integrativa come conferma della marginalità degli addebiti illegittimi e della correttezza della gestione del rapporto;
- la società appellata ha invece contestato l'impostazione metodologica seguita dal consulente, insistendo sulla necessità di ulteriori approfondimenti e sulla considerazione di elementi documentali ulteriori.

In questo contesto si inserisce anche la censura, sollevata da *CP_1* relativa alla condotta del CTU, che avrebbe indebitamente fatto riferimento al fascicolo di primo grado. Tale doglianza parrebbe interpellare in linea astratta – in assenza di specifica individuazione del *quid* e del *quomodo* del contestato “accesso” – teoriche questioni di diritto processuale civile, ovvero:

- se e in che termini l'accesso del CTU al fascicolo di primo grado possa ritenersi illegittimo;

- se tale condotta abbia inciso concretamente sul contraddittorio o sull'imparzialità dell'accertamento tecnico;
- se, tenuto conto della continuità soggettiva dell'incarico peritale tra primo e secondo grado e della natura unitaria del processo, sussistano effettivi presupposti per ravvisare una violazione procedurale idonea a travolgere o infirmare gli esiti della CTU.

Di là di tale censura metodologica e dogmatica, all'esito di una lunga CTU in primo grado, di un accertamento peritale integrativo disposto nel presente grado e di un'ulteriore appendice di questa, resa necessaria dalle richieste di chiarimento avanzate, le parti ancora postulano, da opposta prospettiva, la necessità o meno di ulteriori integrazioni istruttorie, segnatamente:

- il rinnovo o l'ulteriore integrazione della CTU;
- l'adozione di nuovi ordini di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB;
- l'utilizzabilità, ai fini della ricostruzione, della documentazione afferente a rapporti bancari diversi ma collegati.

Stante la reiterazione in sede di scritti conclusionali di tali, contrapposte e disseminate contestazioni di ordine tecnico, la Corte è quindi chiamata a stabilire se l'istruttoria tecnica già svolta abbia esaurientemente esplorato tutte le opzioni ricostruttive rilevanti, ovvero se residuino effettive lacune tali da imporre un'ulteriore riapertura dell'istruttoria.

5.3. Questioni di merito devolute con l'appello

Sul piano del merito, le questioni controverse coincidono, in larga parte, con i motivi di appello proposti dalla banca e con le difese svolte dall'appellata in funzione resistiva. In particolare, vengono in rilievo:

a) **la rilevanza della documentazione contabile incompleta** e le conseguenze della mancanza di una parte degli estratti conto in un periodo intermedio del rapporto, con riferimento:

- all'onere probatorio gravante sul correntista;
- alla possibilità di ricostruzione del saldo;
- all'incidenza di tali profili sull'ammissibilità e fondatezza della domanda originaria;

b) **l'applicabilità ai rapporti di conto corrente dei principi in materia di usura sopravvenuta**, con particolare riferimento:

- all'estensione o meno dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 24675/2017;

- ai criteri di verifica dell'usura (determinazione dell'affidamento rilevante, calcolo del TEG, confronto con il tasso soglia);
- alle conseguenze dell'eventuale accertamento dell'usura (azzeramento delle competenze ex art. 1815, comma 2, c.c., ovvero mera espunzione dell'esubero);

c) **la disciplina della capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo al 1° gennaio 2014**, con specifico riguardo:

- alla immediata o differita operatività della modifica dell'art. 120 TUB;
- alla coerenza tra il principio affermato dal Tribunale e la sua applicazione concreta;
- alla legittimità o meno della capitalizzazione nel periodo 2014–2016 e successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR n. 343/2016;

d) **la qualificazione del rapporto come affidato o meno nel periodo anteriore alla stipulazione del contratto scritto del 2015**, e la conseguente applicazione dei tassi e dei criteri sostitutivi, con particolare riferimento alla configurabilità di un affidamento desumibile *aliunde* e alla rilevanza del cosiddetto "fido di fatto".

5.4. Questioni non controverse o pacifiche

Non risultano invece oggetto di contestazione, e possono pertanto considerarsi pacifici, i seguenti elementi:

- l'esistenza e la durata del rapporto di conto corrente n. 2000/100002;
- la data di estinzione del conto e l'importo del saldo risultante dalla contabilità bancaria;
- il trasferimento di tale saldo su altro rapporto intestato alla medesima società;
- l'avvenuto espletamento della CTU in primo grado e della CTU integrativa in appello, con i diversi scenari ricostruttivi esplicitamente delineati dal consulente.

5.5. Sintesi conclusiva del perimetro decisorio

Il perimetro del contendere è dunque chiaramente delineato dalle questioni sopra illustrate, che investono profili preliminari (ammissibilità dell'appello), istruttori (completezza e attendibilità della CTU) e di merito (disciplina dell'anatocismo, usura, affidamento e ricostruzione del rapporto), tutti adeguatamente esplorati nel corso dell'ampia istruttoria svolta in entrambi i gradi di giudizio.

6. MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1 Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.

In via preliminare, la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, deducendo che l'atto di impugnazione sarebbe caratterizzato da una prolissità eccessiva e da un'impostazione pletorica, tale da renderne difficoltosa la comprensione e da integrare una violazione dei requisiti di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c.

L'eccezione non è fondata.

È certamente condivisibile, sotto un profilo meramente stilistico e redazionale, il rilievo circa l'eccessiva estensione dell'atto di appello e il carattere talora ridondante delle argomentazioni svolte, sovente risolvendosi nella riproposizione di ampi stralci giurisprudenziali e di considerazioni già sviluppate nel giudizio di primo grado. Tuttavia, tali profili non integrano di per sé una causa di inammissibilità dell'impugnazione, non rientrando tra i vizi tipizzati dal codice di rito.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è configurabile solo allorché l'atto di impugnazione sia privo di una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnata e delle specifiche censure mosse alla decisione di primo grado, ovvero quando risulti del tutto incomprensibile o inadeguato a consentire l'individuazione del *thema decidendum* devoluto al giudice dell'impugnazione. Costituisce *jus receptum* che l'art. 342 c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis* risultante a seguito della riforma del 2012, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite 16.11.2017 n. 27199, va inteso “*nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata*”. Tale orientamento interpretativo, mantenuto fermo nei successivi arresti di legittimità, mantiene piena validità anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. come sostituito dall'art. 3, co. 26, d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (riforma Cartabia). Invero, la ratio sottesa ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2017 non è mutata con l'intervento riformatore del 2022, che ha conservato inalterata la struttura dell'onere motivazionale dell'appello, limitandosi a una riformulazione più analitica dei requisiti già precedentemente richiesti. La nuova disposizione, infatti, pur articolando in modo più dettagliato gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di impugnazione (indicazione del capo impugnato, censure alla ricostruzione dei fatti, violazioni di legge denunciate), non ha modificato la natura sostanziale del giudizio di appello quale *revisio prioris instantiae*, né ha introdotto un sistema di critica vincolata che richiederebbe forme

sacramentali. Pertanto, i principi interpretativi consolidati dalle Sezioni Unite del 2017 conservano piena attualità e applicabilità anche sotto il vigore della nuova disciplina, costituendo un patrimonio ermeneutico consolidato che orienta l'applicazione della norma riformata secondo criteri di continuità sistematica e coerenza ordinamentale.

Nel caso di specie, pur nella sua indubbia prolissità, l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza:

- i capi della sentenza di primo grado oggetto di censura;
- i motivi di doglianza articolati dall'appellante;
- le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della richiesta di riforma della decisione impugnata.

Non può pertanto ritenersi che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità o per mancata correlazione con la motivazione della sentenza di primo grado, essendo le censure comunque intellegibili e idonee a delimitare l'oggetto del giudizio di gravame. Questa stessa Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare che *"il requisito della specificità dei motivi d'appello ha lo scopo di porre il Giudice ad quem nella condizione di individuare le parti di sentenza espressamente impuginate e le ragioni per cui le stesse vengono censurate, con un livello di specificità di volta in volta parametrato al grado di approfondimento della motivazione della pronuncia impugnata"* (Corte d'Appello Torino, sent. n. 137 del 10 febbraio 2025).

In altri termini, la chiara individuazione dei capi impugnati, dei motivi di doglianza e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di riforma valgono nel loro complesso ad escludere che la prolissità e ridondanza delle difese determinino quella carenza dei requisiti minimi di chiarezza, sinteticità e pertinenza tale da pregiudicare la specificità e intelligibilità delle censure e, con esse, l'individuabilità del *thema decidendum*. La violazione del dovere di sinteticità può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolve in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa tale da pregiudicare l'intelligibilità stessa delle censure mosse alla sentenza gravata, determinando la violazione dei requisiti di contenuto-forma imposti dall'art. 342 c.p.c.

L'eccezione di inammissibilità deve, dunque, essere respinta, restando ferma la valutazione di infondatezza nel merito dei motivi di appello, per le ragioni ampiamente illustrate nei paragrafi che seguono.

6.2 Considerazioni preliminari sulla natura del rapporto controverso e sugli esiti dell'istruttoria tecnica

La corretta risoluzione delle questioni oggetto del presente giudizio impone, in via preliminare, di chiarire la natura e il funzionamento del rapporto bancario controverso, onde evitare che il dibattito processuale finisca

per attribuire rilievo decisivo a profili che, alla luce degli esiti dell'istruttoria tecnica, risultano in realtà marginali o meramente teorici.

Il conto corrente n. 2000/100002, oggetto di causa, è qualificato contrattualmente come conto canalizzatore di flussi POS ed è destinato alla regolazione delle operazioni di pagamento elettronico effettuate dalla clientela dell'impresa correntista. Come puntualmente ricostruito in sede peritale, sia nella consulenza tecnica espletata in primo grado sia nelle successive consulenze integrative disposte in appello, tale tipologia di rapporto non si atteggia quale conto ordinario di gestione della liquidità dell'impresa, ma quale conto tecnico di servizio, funzionalmente preordinato alla compensazione di anticipazioni effettuate dall'istituto di credito in relazione ai pagamenti elettronici, all'addebito delle commissioni e degli oneri connessi e alla regolazione delle partite contabili derivanti dai flussi POS.

Ne consegue che il conto presenta, per sua stessa struttura e per l'andamento documentato nel corso dell'intero rapporto, una stabile esposizione debitoria, non già episodica o patologica, bensì fisiologica rispetto alla funzione svolta. Tale caratteristica emerge in modo univoco dalla ricostruzione tecnica dell'andamento del rapporto, la quale dà conto di un saldo costantemente passivo, senza che si riscontri un'alternanza significativa tra fasi di credito e di scoperto né l'applicazione di un regime di interessi tipico dello sconfinamento occasionale.

Sotto tale profilo, assume rilievo dirimente il dato secondo cui al rapporto sono stati applicati tassi di interesse passivi coerenti con la funzione di anticipazione sottesa al conto, senza che risulti l'applicazione di un distinto tasso "da scoperto di conto" in contrapposizione a un tasso "da affidamento". In altri termini, la qualificazione del rapporto come affidato o non affidato nel periodo anteriore alla stipulazione dei contratti quadro del 2015 e del 2018 non ha comportato, nel caso concreto, un mutamento sostanziale del trattamento economico applicato, né sotto il profilo dei tassi né sotto quello della dinamica complessiva del saldo.

In tale prospettiva funzionale, la stessa nozione di affidamento non può essere letta in chiave meramente formale, ma va rapportata alla causa concreta del rapporto, che presuppone fisiologicamente anticipazione di somme da parte dell'istituto di credito in attesa del regolamento dei flussi elettronici.

In tale contesto deve collocarsi l'ampio – ed invero pletorico – dibattito sviluppato dalle parti in ordine all'esistenza di un affidamento di fatto nel periodo antecedente alla formalizzazione contrattuale del 2015; dibattito che, come si vedrà infra (cfr. §6.6), non assume affatto carattere decisivo ai fini dell'esito della controversia, sia per la funzione economica del rapporto, sia per le risultanze documentali emerse in atti.

Diversamente, l'elemento che domina l'intera vicenda contabile e che spiega il rilevante divario tra il saldo risultante dalla contabilità bancaria e quello accertato in sede giudiziale è rappresentato dall'incidenza della

capitalizzazione degli interessi passivi. La natura strutturalmente debitoria del conto ha infatti comportato la maturazione continuativa di interessi passivi, la cui capitalizzazione periodica ha prodotto un effetto moltiplicativo sul saldo, come dimostrato dal fatto che tutte le ipotesi di ricalcolo convergono nell'individuare nella depurazione dell'anatocismo il principale fattore di riduzione dell'esposizione debitoria.

6.2.1 Gli esiti delle consulenze tecniche e la delimitazione del perimetro decisorio

L'esame dei motivi di appello impone una ricognizione complessiva degli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado e in quello di appello, nonché delle ragioni che hanno condotto a risultati parzialmente differenti, al fine di individuare con precisione quali siano i fattori effettivamente decisivi e quali, invece, pur variando a seconda dei criteri adottati, restino estranei al nucleo sostanziale della controversia.

La consulenza tecnica di primo grado, recepita dal Tribunale, aveva condotto a una significativa rettifica del saldo debitorio del conto corrente oggetto di causa, pur senza riconoscere alcun credito restitutorio in favore della correntista, in ragione del mancato pagamento del saldo e del suo finale trasferimento su altro rapporto. Tale rettifica risultava dovuta, in misura largamente prevalente, all'eliminazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuta illegittima a decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre l'incidenza delle poste riconducibili a profili di usura risultava quantitativamente marginale.

Nel giudizio di appello, la Corte ha disposto un'integrazione della consulenza tecnica, formulando un quesito più restrittivo e articolato, volto a verificare l'impatto delle censure sollevate dall'appellante, in particolare attraverso la separazione dei periodi documentati da quelli privi di estratti conto, la negazione dell'affidamento sino alla stipulazione del contratto scritto del 2015, l'applicazione, in caso di usura, della sola espunzione dell'esubero rispetto alla soglia, e l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi solo a decorrere dall'entrata in vigore della delibera CICR del 2016.

Gli esiti della CTU di appello e della successiva integrazione hanno condotto a risultati quantitativamente diversi, ma non hanno modificato alcuni dati di fondo che risultano costanti in tutte le ricostruzioni effettuate: il saldo del rapporto resta, in ogni ipotesi, debitore per la correntista; l'incidenza economica delle poste riconducibili all'usura rimane estremamente contenuta, attestandosi nell'ordine di poche centinaia di euro; la variazione significativa del saldo rispetto alla contabilità bancaria originaria continua a dipendere, anche nelle ricostruzioni alternative, essenzialmente dagli effetti dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi.

Le differenze tra i risultati delle varie consulenze sono dunque riconducibili principalmente a due fattori: da un lato, la diversa opzione ricostruttiva adottata per il trattamento del periodo privo di estratti conto (conteggio unitario con valutazioni ricostruttive e induttive fondate su scalari e altra documentazione in

primo grado, *versus* ricostruzione spezzata con separazione netta dei periodi documentati in appello); dall'altro, i diversi criteri temporali applicati per l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi (dal 1° gennaio 2014 in primo grado, dal 1° ottobre 2016 nella CTU integrativa). La qualificazione del rapporto come affidato o meno, pur oggetto di specifica verifica nella CTU di appello, ha invece prodotto effetti del tutto marginali, confermando la sostanziale irrilevanza di tale profilo rispetto al nucleo centrale della controversia.

6.2.2 Le contestazioni delle parti agli esiti peritali e la valutazione delle istanze istruttorie

Su tale quadro si innestano le contestazioni svolte dalle parti. L'appellante ha rivolto le proprie principali censure alla consulenza tecnica di primo grado, contestando l'accertamento dell'usura e le modalità di calcolo del TEG, la qualificazione del conto come affidato anche in epoca anteriore alla stipulazione del contratto scritto, e la possibilità di procedere a una ricostruzione attendibile del rapporto in presenza di lacune documentali, con specifico riferimento al periodo 2016–2018.

La società appellata, per contro, ha sostanzialmente difeso l'impostazione e gli esiti della CTU di primo grado, rivolgendo le proprie critiche prevalentemente alla consulenza tecnica di appello, in particolare alla separazione rigida dei periodi temporali, alla mancata considerazione della documentazione relativa a rapporti bancari collegati, alla negazione dell'affidamento sino al 2015, nonché a taluni profili di metodo dell'attività peritale, ritenuti non conformi alle regole del contraddittorio.

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente come molte delle questioni sulle quali le parti hanno insistito con richieste di ulteriori approfondimenti istruttori si collochino fuori asse rispetto al reale baricentro della controversia, non essendo idonee a modificare l'esito complessivo dell'accertamento. Le ulteriori istanze istruttorie, come articolate dalle parti in sede di gravame, non evidenziano profili tali da imporre la riapertura dell'istruzione o l'integrazione dell'accertamento tecnico già espletato, dovendosi piuttosto ritenere che l'attuale compendio probatorio, come organizzato e vagliato in sede peritale, sia ampiamente sufficiente a sostenere la decisione nel merito.

In via generale, occorre muovere dalla constatazione che l'accertamento tecnico d'ufficio disposto in appello è stato conferito con quesito puntuale e circoscritto, avente ad oggetto il solo conto corrente n. 2000/100002. Nel perimetro così tracciato, il CTU ha svolto le verifiche richieste applicando criteri sostitutivi di quelli adottati in primo grado limitatamente ai profili oggetto di specifica indicazione, mantenendo fermi gli altri criteri già applicati. Ne consegue che l'istruttoria tecnica ha già consentito di confrontare, in modo trasparente e controllabile, due diverse opzioni metodologiche: da un lato, la ricostruzione in continuità propria del primo grado, dall'altro, la ricostruzione per segmenti indipendenti imposta dal quesito integrativo in appello. Tale dato assume rilievo decisivo, dimostrando che l'odierna decisione può essere assunta indipendentemente

da ulteriori acquisizioni documentali o da ulteriori esplorazioni peritali: la Corte dispone già, infatti, di un quadro comparativo degli esiti contabili secondo i criteri alternativi che le parti hanno inteso contrapporre.

In relazione alla dedotta mancanza degli estratti conto per il periodo 31 maggio 2016 – 31 agosto 2018, va anzitutto escluso che tale lacuna, di per sé, determini l'inutilizzabilità del materiale contabile residuo o l'impossibilità di pervenire ad una ricostruzione attendibile del rapporto. Nel caso concreto, la CTU di primo grado ha colmato il vuoto documentale, pur quasi totale per il periodo 31 maggio 2016-31 agosto 2018, mediante criteri ricostruttivi che hanno consentito di mantenere l'unitarietà della sequenza contabile, mentre la CTU integrativa disposta in appello ha applicato il diverso criterio di trattare separatamente i due periodi documentati, assumendo, per ciascun segmento, il saldo banca senza rettifiche quale dato iniziale.

Sul punto, il Tribunale di primo grado ha chiarito con motivazione condivisibile che la parzialità della documentazione contabile non può escludere l'indagine giudiziale relativa agli archi temporali adeguatamente documentati, ferma restando l'intangibilità del saldo risultante dal primo estratto conto prodotto da parte attrice, essendo onere di questa documentare la sua eventuale formazione illegittima, onere non assolto in caso di mancata produzione degli estratti precedenti. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, *"ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto"* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 12178/2020). Tuttavia, *"non vi è ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio"* e *"è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete"* (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 2 maggio 2019, n. 11543).

Nel caso di specie, va dato atto che la lacuna documentale relativa al periodo dal 31 maggio 2016 al 31 agosto 2018 non risulta giustificata da alcuna richiesta ex art. 119, comma 4, TUB formulata *ante causam* e rimasta inadempita, circostanza né allegata, né provata dalla parte appellata. Come chiarito dal Tribunale, infatti, *"il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato"* (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 13 settembre 2021, n. 24641).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale come sopra ricordato, deve ritenersi che la ricostruzione in continuità operata dalla CTU di primo grado sia metodologicamente corretta e giuridicamente preferibile rispetto alla ricostruzione segmentata disposta in sede di appello, al fine di offrire in sede decisoria il computo alternativo secondo la prospettazione propugnata dalla **CP_3**

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio può legittimamente operare raccordi induttivi basati su criteri tecnico-contabili consolidati quando le lacune documentali non precludano un accertamento attendibile del rapporto. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, "*la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, quali la consulenza tecnica contabile*" (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 ottobre 2025, n. 27459), conseguendone, *in thesi*, l'idoneità della portata integrativa ai fini probatori all'artificio matematico costituito dalla scrittura di raccordo, allorché le lacune documentali siano frammentarie e limitate ad alcune sporadiche mensilità intermedie a fronte di un rapporto ultradecennale.

Nel caso concreto, la ricostruzione in continuità si fonda su elementi fattuali non controversi e giuridicamente rilevanti: (a) la natura strutturalmente debitoria del conto canalizzatore POS, come documentato in tutti i periodi per i quali risultano disponibili gli estratti conto; (b) l'applicazione pacifica della capitalizzazione trimestrale da parte della banca anche nel periodo successivo al 1° gennaio 2014, come risulta dalla documentazione prodotta; (c) l'assenza di alcuna pattuizione espressa conforme alla disciplina dell'art. 120 TUB, come modificato dalla legge di stabilità per il 2014, che preveda la reciprocità della capitalizzazione e l'indicazione specifica dei tassi debitori e creditori; (d) l'immediata operatività del divieto di capitalizzazione dal 1° gennaio 2014, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Tali elementi hanno consentito al CTU di operare, sulla base della tecnica bancaria e contabile, un raccordo attendibile per il periodo dal 31 maggio 2016 al 31 agosto 2018, mantenendo l'unitarietà della ricostruzione del rapporto e applicando coerentemente i principi normativi in materia di anatocismo. La tipologia operativa del conto, infatti, comporta una maturazione continuativa di interessi passivi la cui capitalizzazione produce effetti moltiplicativi sul saldo, come dimostrato dall'analisi dei periodi documentati.

Va inoltre precisato che, nel caso di specie, la ricostruzione tecnica non ha inteso supplire all'assenza di documentazione mediante la ricostruzione analitica di singole operazioni non documentate, ma applicato virgola in via prudenziale e secondo criteri di continuità economica, gli effetti di regole normative pacificamente applicabili (in particolare, il divieto di capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 1 gennaio 2014) a un rapporto che, per sua natura e per andamento complessivo, si presenta strutturalmente e costantemente debitore. Ne consegue che il raccordo per operato non assume funzione creativa o esplorativa del fatto storico, ma meramente ricognitiva e proiettiva di effetti giuridici certi.

Al contrario, la separazione rigida dei periodi operata dalla CTU integrativa, pur rispondendo a criteri di maggiore prudenza probatoria, finisce per frammentare artificiosamente l'unitarietà del rapporto e per vanificare l'applicazione dei principi normativi in materia di capitalizzazione degli interessi, producendo risultati che non riflettono l'effettivo andamento economico del rapporto. Tale metodologia, inoltre,

contrasta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il giudice di merito non può escludere “*aprioristicamente ogni ipotesi di ricostruzione dell'andamento del conto corrente, senza vagliare in concreto l'idoneità dei documenti acquisiti*” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 dicembre 2025, n. 33630), la quale appunto dev'essere valutata nel contesto più ampio sopra ricordato.

Deve pertanto concludersi che la ricostruzione operata dalla CTU di primo grado, fondata su criteri tecnico-contabili esplicitati e su assunzioni ragionevoli derivanti dall'analisi dell'andamento del rapporto nei periodi documentati, costituisce una prova attendibile dell'effettivo sviluppo del rapporto bancario, idonea a fondare l'accertamento giudiziale del saldo.

In tale contesto, assume rilievo decisivo il principio secondo cui la parte che intenda contestare una ricostruzione tecnica fondata su criteri esplicitati e verificabili non può limitarsi a una critica meramente astratta o metodologica, ma deve articolare censure puntuali e specifiche, ovvero introdurre nel processo elementi probatori idonei a confutare concretamente le conclusioni raggiunte. Ne consegue che, non è ammissibile una contestazione limitata al mero rilievo dell'assenza di estratti conto relativi a un determinato arco temporale, ove tale rilievo non sia accompagnato dalla formulazione di puntuali censure tecniche alla ricostruzione effettuata dal CTU né dalla produzione in giudizio della documentazione contabile idonea a dimostrare, in concreto, l'erroneità dei risultati cui la consulenza è pervenuta.

Analoghe considerazioni conducono al rigetto della richiesta di parte appellata, già formulata reiteratamente in sede di operazioni peritali di primo grado e ritenuta non praticabile dal CTU, nonché motivatamente respinta nella sentenza di primo grado (non appellata neppure *in parte qua* dalla correntista) di estendere l'accertamento al diverso conto corrente "ordinario" sul quale sarebbe stato trasferito, alla chiusura del rapporto, il saldo debitore risultante dal conto canalizzatore. Tale indagine implicherebbe un ampliamento dell'oggetto dell'accertamento oltre i limiti segnati dal quesito peritale e, in definitiva, oltre il perimetro del *thema decidendum*, che è circoscritto al rapporto di conto corrente n. 2000/100002. La circostanza che il saldo finale del rapporto sia stato contabilmente trasferito su altro conto intestato alla medesima società integra, al più, un fatto di gestione interna dei rapporti bancari, privo di attitudine a modificare la legittimità o meno degli addebiti e delle competenze maturate sul conto oggetto di causa.

Sul punto va osservato, in via preliminare, che in questa sede non ha alcun rilievo l'altro conto corrente acceso dall'attrice presso la banca convenuta (n. 6153/18998642), conto su cui è confluito il saldo negativo del rapporto oggetto di causa al momento della sua estinzione. Tale conto corrente, infatti, è a tutti gli effetti di legge un rapporto contrattuale diverso ed è tuttora in essere (quanto meno lo era al momento della domanda giudiziale di primo grado), sicché non si è in presenza di una mera rinumerazione del conto azionato. Qualora l'attrice lo avesse voluto contestare in questo giudizio, avrebbe dovuto formalmente

integrare nei termini processuali di legge la causa petendi della propria domanda, cosa tuttavia mai avvenuta. Pur avendo l'appellata costantemente eccepito la connessione funzionale tra i due rapporti e sostenuto l'utilizzabilità della relativa documentazione ai fini ricostruttivi, ciò non toglie che la domanda svolta in primo grado non comprendeva specificamente tale diverso contratto e che l'attrice non ha mai prodotto documentazione specifica relativa al conto n. 6153/18998642 né ha allegato circostanze concrete che giustificassero l'estensione dell'indagine a tale rapporto sulla base di una richiesta ex art. 119 TUB rimasta inadempita. Come chiarito dal Tribunale: "*Nell'atto di citazione e nella memoria n. 1, infatti, non vi è menzione del secondo conto corrente, né rileva che l'attrice abbia depositato gli estratti conto a lui riferibili, posto che in assenza di domanda tempestivamente formulata lo scrutinio del Tribunale deve essere limitato al conto corrente di cui si è discusso nell'atto di citazione e nelle conclusioni rassegnate, pena una pronuncia extra petita. Per queste ragioni, pertanto, verrà esaminato solamente il conto corrente espressamente indicato nell'atto di citazione, ovvero il conto n. 2000/100002*".

Dunque, in conclusione, l'espressa statuizione al riguardo da parte del giudice di prime cure non è stata oggetto d'impugnazione da parte dell'odierna appellata e, peraltro, risponde perfettamente al concreto tenore della domanda svolta dalla correntista, nel quadro dei significativi limiti allegativi e probatori a corredo di quella.

Parimenti infondata è la censura con cui la parte appellata lamenta l'illegittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio per avere questi fatto riferimento al fascicolo di primo grado. La doglianza, già di per sé formulata in termini del tutto generici, difetta innanzitutto del requisito minimo di specificità, non indicando né quali atti concreti il CTU avrebbe indebitamente consultato, né in che modo tale asserito accesso avrebbe inciso sul percorso argomentativo o sugli esiti delle operazioni peritali.

La consulenza tecnica disposta in grado di appello non costituisce una nuova ed autonoma indagine peritale sganciata dal precedente accertamento, bensì un'integrazione della consulenza già espletata in primo grado, come espressamente risulta dal tenore dell'ordinanza istruttoria, che ha conferito l'incarico al medesimo consulente proprio in ragione della continuità dell'indagine tecnica e della necessità di sviluppare, su base già esistente, specifici approfondimenti secondo criteri parzialmente diversi da quelli adottati dal Tribunale. In tale contesto, il riferimento agli atti e agli elaborati del primo grado non solo è fisiologico, ma costituisce un passaggio metodologicamente necessario, pena la frammentazione artificiosa dell'accertamento e la perdita di coerenza logica dell'intero percorso ricostruttivo.

A ciò si aggiunge che nel giudizio di appello, entrambe le parti hanno depositato i rispettivi fascicoli di parte di primo grado, comprensivi degli atti processuali, della documentazione contabile e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte già formulate in quella sede. Ne discende che il materiale documentale che si assume indebitamente consultato dal CTU era, in realtà, nuovamente e legittimamente presente nel fascicolo

del giudizio di appello, sicché risulta del tutto privo di fondamento prospettare una distinzione artificiosa tra "atti di primo grado" e "atti di secondo grado" là dove gli stessi siano stati ritualmente riversati nel nuovo grado di giudizio.

In definitiva, l'istruttoria, come integrata in appello, ha già consentito di affrontare il vuoto documentale interno al rapporto. Ne segue che le ulteriori censure e richieste di approfondimento istruttorio non sono accoglibili, poiché non introducono un reale *thema probandum* ulteriore, ma mirano, piuttosto, a riaprire in termini generici una ricostruzione contabile già svolta, senza specifica dimostrazione della decisività degli ulteriori accertamenti richiesti.

Pertanto, devono essere respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, potendo la Corte decidere nel merito sulla base del materiale già acquisito e dell'accertamento tecnico espletato, come integrato in appello.

6.3 Sulla dedotta erronea applicazione della disciplina dell'anatocismo a decorrere dal 1° gennaio 2014

Il principale motivo di appello di Controparte_2 investe la disciplina della capitalizzazione degli interessi e si fonda sull'assunto che la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in una contraddizione interna, avendo da un lato affermato, in linea di principio, la non immediata precettività della modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, e dall'altro lato applicato in concreto un criterio di ricalcolo che ha eliminato la capitalizzazione degli interessi già a decorrere dal 1° gennaio 2014, con conseguente significativa riduzione del saldo debitorio del conto.

Secondo l'appellante, tale discrasia tra il principio di diritto enunciato e la regola concretamente applicata costituirebbe errore decisorio idoneo a giustificare la riforma della sentenza.

Il motivo non è fondato.

È invero corretto rilevare che la sentenza di primo grado, nel ricostruire il quadro normativo, ha richiamato l'orientamento all'epoca diffuso nella giurisprudenza di merito secondo cui la modifica dell'art. 120 TUB non avrebbe avuto immediata operatività, in difetto della delibera attuativa del CICR, poi intervenuta nel 2016. Tuttavia, ciò che rileva ai fini della decisione non è tanto il principio astrattamente declamato, quanto la *regula iuris* concretamente applicata, desumibile dal criterio di ricalcolo effettivamente recepito dal giudice di primo grado sulla base delle risultanze peritali.

Sotto tale profilo, risulta dirimente che il Tribunale abbia fatto proprio un conteggio che ha espunto gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014, ossia proprio secondo il criterio che oggi corrisponde allo stato attuale del diritto vivente, come progressivamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai recepito anche nella giurisprudenza di merito.

Secondo tale orientamento, infatti, la modifica dell'art. 120 TUB ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un divieto di capitalizzazione degli interessi che non consente la prosecuzione dell'anatocismo in assenza di una specifica e valida pattuizione, espressa, bilaterale e recante la chiara indicazione dei criteri di capitalizzazione e dei tassi applicabili tanto agli interessi debitori quanto a quelli creditori. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, *"in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [n.b. da intendersi 1° gennaio 2014, come affermato nell'ordinanza ex art. 287 c.pc. di Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7337 del 19 marzo 2025, che corregge l'errore materiale della medesima Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21344 del 30 luglio 2024] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"* (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21344 del 30 luglio 2024). Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza più recente, che ha precisato come *"la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato"* e come sussista *"la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata"*, fra l'altro cassando con rinvio proprio una sentenza di questa stessa Corte (App. Torino 228/2021) che aveva affermato il principio opposto, ancora propugnato dall'appellante ed oramai stabilmente disatteso in sede di legittimità ove, proprio in tale recentissima pronuncia (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1135 del 19 gennaio 2026) si ribadisce che *"in tema di contratti bancari va in conclusione rilevato che il divieto di anatocismo previsto dall'art 120, secondo comma del dlgs nr 385 del 1993, come sostituito dall' art 1 comma 628 della l. nr 147 del 2013 decorre dal 1° dicembre 2014 [da intendersi 1° gennaio 2014, alla luce della correzione operata da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7337 del 19 marzo 2025 sulla precedente sent. n. 21344/2024] ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria"*.

Pattuizione che, nel caso di specie, pacificamente non risulta sussistente.

Ne consegue che la concreta eliminazione degli effetti anatocistici operata nel ricalcolo recepito dal Tribunale si pone in piena coerenza con l'assetto normativo e giurisprudenziale oggi vigente, indipendentemente dalle incertezze terminologiche o ricostruttive presenti nella motivazione in punto di immediata o differita operatività della riforma.

Sotto questo profilo, l'appello finisce per censurare non già un errore di diritto in concreto, bensì una formulazione motivazionale non perfettamente allineata al risultato applicativo raggiunto. Ma tale evenienza, quand'anche sussistente, non giustifica la riforma della decisione, potendo al più rilevare sotto il profilo della correzione o integrazione della motivazione, a fronte di un dispositivo che risulta conforme al diritto applicabile.

In altri termini, l'appellante lamenta come erronea proprio quella applicazione concreta della disciplina dell'anatocismo che, alla luce dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale, deve ritenersi corretta. Ne deriva che il motivo di appello si risolve in una critica al risultato decisorio che non trova fondamento nell'attuale diritto vivente e deve pertanto essere respinto.

6.4 Sulla questione del c.d. “fido di fatto” e sulla sua irrilevanza ai fini decisori

Ulteriore profilo ampiamente dibattuto nel giudizio, sia in primo grado sia in appello, è quello relativo alla configurabilità di un affidamento bancario in fatto anteriormente alla stipulazione del primo contratto scritto di apertura di credito, intervenuta nel dicembre 2015, e alle conseguenze che da tale qualificazione dovrebbero derivare sul piano della ricostruzione del rapporto e della legittimità degli addebiti.

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per avere ritenuto il conto affidato anche in epoca anteriore alla formalizzazione contrattuale, denunciando l'assenza di una prova scritta dell'affidamento e richiamando l'orientamento giurisprudenziale che nega dignità giuridica al c.d. fido di fatto. La questione è stata riproposta in sede di integrazione peritale, ove il quesito formulato dalla Corte ha espressamente escluso l'affidamento sino alla stipulazione del contratto del 2015, allo scopo di verificare l'incidenza di tale diversa qualificazione sui risultati contabili.

In via preliminare va tuttavia rilevato che la questione non si atteggia, nel caso di specie, nei termini astratti del cosiddetto *fido di fatto*, inteso quale affidamento desunto esclusivamente da comportamenti concludenti in assenza di qualsiasi riscontro documentale. Dalla documentazione contrattuale prodotta dalla stessa banca (doc. 2 produzioni convenuta di primo grado) emerge infatti che il contratto quadro di affidamento dell'11 dicembre 2015 non ha introdotto *ex novo* un rapporto di apertura di credito, ma ha espressamente disposto, “*con esclusione di ogni effetto novativo*”, una riduzione dell'importo di un affidamento già esistente, indicato come “*affidamento continuativo per anticipi su transito POS*”, da euro 100.000 a euro 45.000. Tale previsione contrattuale, proveniente dalla banca e da essa sottoscritta, costituisce un riconoscimento espresso dell'esistenza di un rapporto di affidamento anteriore alla data del 2015, avente la medesima funzione economica e riferito al medesimo conto canalizzatore, e rende pertanto recessiva la contrapposizione teorica tra affidamento formale e affidamento di fatto.

Dunque, coerentemente con la funzione del conto canalizzatore, il fido c'era e c'era *ab origine*. Nel 2015 non sorge l'affidamento: esso è ribadito e ridotto, senza alcuna novazione rispetto al pregresso. Ne segue che, anche sotto tale profilo appare corretta la ricostruzione contabile operata in primo grado, sul presupposto che il conto fosse da considerare *come se* fosse affidato, con la sola precisazione che esso lo era effettivamente. Né la CP_3 può opporre l'assenza delle specifiche condizioni in ragione della forma *ad substantiam* dei contratti bancari. Tale formalismo è, secondo un consolidato orientamento di legittimità (lo stesso che

conduce ad avallare la comprovabilità proprio del fido di fatto), una nullità di protezione a tutela del cliente, che vi può rinunciare. Nel caso di specie, appunto, il correntista assume che il conto fosse affidato *ab origine*, la concreta operatività del conto canalizzatore è congrua rispetto a tale assunzione ed essa è avallata dalla produzione della CP_3 che, mediante l'allegazione del contratto del 2015, dà conto del pregresso e superiore affidamento.

Ciò posto, permane, come già per l'usura, la sostanziale marginalità della questione. Ed invero, anche nei conteggi effettuati assumendo l'ipotesi più restrittiva di un conto non affidato fino al 2015, l'impatto della diversa qualificazione del rapporto si è riflesso esclusivamente su scostamenti numerici di entità modesta, circoscritti alla verifica di quattro trimestri di superamento della soglia usura per importi complessivamente pari a poco più di quattrocento euro, senza incidere in modo significativo sulla ricostruzione del saldo finale. Tali esiti confermano che il tema dell'affidamento, pur esplorato in sede tecnica per completezza, non governa la struttura del rapporto né costituisce il fattore determinante degli squilibri economici emersi.

Come già evidenziato nell'analisi della natura del rapporto controverso e degli esiti dell'istruttoria tecnica, la significativa rettifica del saldo operata dal Tribunale discende in misura largamente prevalente dall'eliminazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuta illegittima in difetto di una specifica e valida pattuizione successiva all'entrata in vigore della riforma dell'art. 120 TUB. Tale effetto si produce indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come affidato o non affidato, poiché ciò che rileva è la capitalizzazione dell'interesse in sé, e non la natura intrafido o extrafido del tasso applicato.

La distinzione tra interesse intrafido e interesse da scoperto può incidere sul quantum complessivo degli interessi maturati, ma non incide sulla (il)legittimità della capitalizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, che resta esclusa in assenza di una pattuizione conforme ai requisiti richiesti dal diritto vivente. Ne consegue che, anche a voler aderire all'impostazione più restrittiva prospettata dall'appellante, negando l'esistenza di un affidamento anteriormente al 2015, l'esigenza di espungere gli effetti anatocistici permane invariata e conduce comunque a una significativa riduzione del saldo rispetto alla contabilità bancaria originaria.

Concludendo sul punto, se, per un verso, la CTU integrativa accordata dalla Corte su istanza dell'appellante ha confermato che la questione della non configurabilità di un fido di fatto si rivela del tutto recessiva e sostanzialmente inidonea a scalfire il nucleo decisorio della sentenza impugnata, essa si palesa come del tutto extravagante rispetto al dato documentale. Il conto era ampiamente affidato, tanto più proprio per il ridotto periodo in cui avrebbe potuto avere in parte corso la prescrizione genericamente eccepita dalla CP_3 e tale eccezione risulta in concreto infondata.

Il motivo in esame va dunque respinto.

6.5 Sulla questione dell'usura e sulla sua irrilevanza ai fini dell'esito della controversia

Ulteriore motivo di gravame attiene all'accertamento dell'usura nei rapporti intercorsi tra le parti e alle modalità di calcolo del tasso effettivo globale, con particolare riferimento alla determinazione dell'affidamento rilevante ai fini del confronto con il tasso soglia.

La questione è stata oggetto di ampio dibattito sia in primo grado sia nel giudizio di appello e ha dato luogo a plurime osservazioni tecniche, anche in sede di consulenza integrativa. Tuttavia, dall'esame complessivo delle risultanze peritali emerge con chiarezza come l'incidenza economica delle poste riconducibili all'usura risulti estremamente contenuta, attestandosi, nelle diverse ricostruzioni effettuate, nell'ordine di poche centinaia di euro.

In primo grado, il CTU aveva individuato la presenza di usura in quattro trimestri, con un impatto economico complessivamente marginale. Nel giudizio di appello, la CTU integrativa ha fornito risultati ancora più restrittivi, quantificando l'incidenza complessiva degli addebiti ritenuti non legittimi, con riferimento ai profili di usura, in euro 420,76 totali, suddivisi in euro 208,54 per il primo periodo ed euro 212,22 per il secondo periodo. Tale dato si conferma sostanzialmente invariato nelle diverse ipotesi ricostruttive prospettate dal consulente e non assume, in ogni caso, rilievo tale da incidere in modo apprezzabile sull'esito della controversia.

6.5.1 Principi giurisprudenziali consolidati in materia di usura nei rapporti di conto corrente

La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato un orientamento consolidato sulla distinzione tra contratti di mutuo e conto corrente ai fini della verifica dell'usura. Come questa stessa Corte, nel solco di riaffermati arresti di legittimità, ha avuto anche recentemente modo di affermare, *"per i contratti di conto corrente non si può mai parlare di usura sopravvenuta ma sempre di usura contrattuale, poiché il superamento della soglia deriva dall'applicazione di condizioni economiche che, pur validamente pattuite ab origine, determinano nel loro concreto funzionamento un costo complessivo del credito superiore ai limiti di legge"* (App. Torino, sent. n. 522 del 13 giugno 2025). Ne segue che l'insistito richiamo, propugnato dall'appellante, alla dicotomia usura originaria e sopravvenuta, inerente il contratto del mutuo, costituisce un fuor d'opera con riguardo ai rapporti bancari in conto corrente, nei quali, laddove si verifichi il superamento delle soglie usurarie trova piena applicazione l'art. 1815 c.c., con esclusione di qualsiasi remunerazione nei trimestri usurari, non potendosi estendere il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24675/2017 in materia di mutui alle diverse fattispecie dei conti correnti. La distinzione si fonda su elementi strutturali dei due tipi contrattuali: *"nei contratti di mutuo il tasso pattuito rimane uguale per tutta la durata del rapporto, mentre per i contratti di conto corrente il tasso può essere suscettibile di modifiche, anche unilaterali, da parte della banca"* (App. Torino, 522/2025, cit.).

La tesi affermata dall' *Pt_2* aveva già trovato argomentata ed ineccepibile confutazione nella sentenza di primo grado i cui approdi argomentativi, che trovano conferma nell'evoluzione giurisprudenziale successiva, come sopra ricapitolata, non possono che essere richiamati e condivisi: "Circa l'usura, infatti, va osservato in replica ad una difesa della convenuta come i principi di cui alle Sezioni Unite n. 24675/2017 in punto irrilevanza dell'usura sopravvenuta non possono valere nei rapporti in conto corrente: la pronuncia in esame, infatti, è stata emanata con riferimento ad un contratto di mutuo, ovvero ad un rapporto di credito statico ove il tasso di interesse viene tendenzialmente fissato una volta per tutte al momento della stipulazione del contratto, situazione in cui potrebbe rilevare una successiva oscillazione al ribasso dei tassi di interesse (evenienza ritenuta quindi irrilevante dalle Sezioni Unite citate) a fronte dell'impossibilità per la *CP_3* di modificare unilateralmente il tasso pattuito.

Una tale situazione, invece, non è concepibile in un rapporto di conto corrente, essendo questo un rapporto bancario necessariamente fluido, con continue modificazioni delle condizioni contrattuali applicate, anche di quelle di natura economica, che lo regolano, ragion per cui la *CP_3* è sempre nelle condizioni di potere (anzi di dover) adeguare le proprie remunerazioni all'andamento trimestrale del tasso soglia.

Il contratto di conto corrente, infatti, a differenza di un ordinario contratto di mutuo, riporta una clausola che consente alla Banca l'esercizio dello *ius variandi* nel corso del rapporto, con la conseguenza che in occasione della comunicazione al cliente di una modifica, qualora il tasso pattuito superi il tasso soglia, la Banca sempre può rettificare il tasso, in tal modo introducendo a ben vedere una nuova clausola contrattuale, con l'ulteriore conseguenza che il nuovo tasso può essere fatto rientrare, perciò, nel concetto di usura originaria.

Posta, quindi, la continua mutevolezza delle condizioni economiche regolatrici del rapporto in conto corrente e posta la possibilità per la *CP_3* di variare continuamente le suddette condizioni economiche, ne deriva l'impossibilità di applicare la massima sopra citata delle Sezioni Unite, in quanto riferita ad un rapporto contrattuale diverso, quale il mutuo, avente condizioni contrattuali statiche e tendenzialmente immutabili (e giammai unilateralmente da parte della *CP_3*, ragion per cui l'istituto di credito, in virtù della sua qualifica professionale, nei rapporti di conto corrente deve ritenersi onerato del continuo aggiornamento, su base trimestrale, delle condizioni di credito, al fine ultimo di rispettare i tassi soglia via via vigenti?" (pag. 11 della sentenza di primo grado).

6.5.2 Applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e irrilevanza sostanziale della questione

Quanto alle conseguenze dell'accertamento dell'usura, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui, accertata l'usurarietà del contratto, la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. comporta la gratuità integrale del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione non solo degli interessi ma anche di tutte le commissioni e spese comunque convenute a qualsiasi titolo. Questa stessa Corte, nel solco di tale orientamento, si è conformemente espressa anche di recente: "accertata l'usurarietà del contratto, la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. comporta la gratuità integrale del finanziamento, con conseguente

obbligo di restituzione non solo degli interessi ma anche di tutte le commissioni e spese comunque convenute a qualsiasi titolo, atteso che il riferimento contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 all'art. 1815 c.c. e l'inciso 'comunque convenuti, a qualsiasi titolo' manifestano la volontà del legislatore di interpretare il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi tutti i costi elencati nel quarto comma dell'art. 644 c.p., escluse le sole imposte e tasse" (Corte d'Appello Torino, sent. n. 610 del 2 luglio 2024).

Va altresì osservato che l'affermazione contenuta nei chiarimenti del CTU, secondo cui l'usura verrebbe meno ove si considerasse "ogni documento" ai fini della determinazione dell'affidamento, non individua un criterio tecnico giuridicamente definito e verificabile, né si fonda su una puntuale ricostruzione della base normativa e documentale del calcolo del TEG. Essa si risolve, piuttosto, in una notazione ipotetica di carattere meramente esplorativo, priva di autonomia decisoria e inidonea a fondare una diversa conclusione in punto di usura, peraltro contraddittoria con quanto accertato in primo grado, ove pur essendo il presupposto di calcolo un affidamento *ab origine* del conto, era stato comunque rilevato il superamento del tasso soglia per tre trimestri, talché l'esclusione di *qualsivoglia* usura – neppure nell'irrisoria misura rilevata in primo grado ed in relazione alla quale la Banca ha proposto un vasto motivo di gravame – ove si considerasse *ogni* documento al fine di determinare un *qualsiasi* affidamento, si risolve in un'asserzione del tutto ipotetica e inverificabile, insuscettibile d'individuare la base metodologica per una concreta ipotesi alternativa di calcolo.

6.5.3 Opzione preferibile e conferma anche *in parte qua* della sentenza di primo grado

Ad ogni buon conto, ferma la sostanziale irrisorietà dell'impatto dell'usura contrattuale, quale che sia la base di calcolo, resta il fatto che, quanto agli effetti del superamento del tasso soglia, l'opzione adottata dal giudice di prime cure, consistente nell'azzeramento delle competenze nei trimestri usurari, in linea con l'attuale e consolidata interpretazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

Così ribaditi i termini giuridici della questione, economicamente tradottasi, come già ricordato, in una rettifica di circa 420 euro su un saldo di oltre 66.000 euro, il motivo dev'essere senz'altro respinto.

6.6 Sulla dedotta incompletezza della documentazione contabile e sul c.d. "buco documentale" relativo al periodo 2016–2018

Con ulteriori motivi di appello Controparte_2 ha censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto ammissibile e attendibile la ricostruzione del rapporto di conto corrente nonostante la mancanza degli estratti conto relativi al periodo dal giugno 2016 al luglio 2018, sostenendo che tale lacuna documentale renderebbe in radice impossibile ogni ricalcolo attendibile del saldo e precluderebbe l'accoglimento delle domande della correntista.

La censura non può essere condivisa, alla luce di quanto già ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti in ordine alla natura del rapporto controverso e agli esiti dell'istruttoria tecnica.

Come già evidenziato, l'accertamento tecnico d'ufficio disposto in appello ha consentito di confrontare due diverse opzioni metodologiche: la ricostruzione in continuità propria del primo grado e la ricostruzione per segmenti indipendenti imposta dal quesito integrativo in appello. Tale confronto ha dimostrato che l'approccio metodologicamente corretto è quello adottato in primo grado, che ha superato le lacune documentali attraverso documentazione integrativa (scalari) e criteri induttivi secondo tecnica bancaria e principi contabili consolidati in materia.

In primo luogo, sul piano dei principi di diritto, va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza di una parte degli estratti conto non comporta di per sé l'impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto, potendo il giudice avvalersi, in funzione integrativa, di altre risultanze istruttorie, ferma restando la necessità di una valutazione rigorosa e prudente dell'attendibilità del risultato finale.

In secondo luogo, nel caso di specie, la questione deve essere correttamente inquadrata anche sotto il profilo dell'onere della prova. Una volta che il correntista abbia fornito una ricostruzione plausibile e tecnicamente motivata del rapporto, spetta alla banca l'onere di dimostrare che il saldo effettivo sia diverso e più favorevole rispetto a quello risultante dalla ricostruzione peritale. Non può, pertanto, la banca limitarsi a denunciare l'incompletezza della documentazione prodotta dalla controparte, senza farsi carico di colmare essa stessa la lacuna mediante la produzione degli estratti conto mancanti.

In terzo luogo, deve rilevarsi che l'eventuale inattendibilità delle risultanze induttive ricavate dalla documentazione integrativa non può essere semplicemente affermata *de praesumpto*, ben potendo la banca fornire essa stessa la documentazione a sé disponibile per confutare tali risultati. Ciò assume particolare rilievo considerato che tramite la CTU non si è giunti ad un credito restitutorio in favore dell'attore, che sarebbe tenuto al relativo onere probatorio, ma ad una semplice rettifica in riduzione del saldo banca, *ut minus solvatur*, per così dire. In tale contesto, la separazione rigida dei periodi operata dalla CTU integrativa, lungi dal rappresentare un approccio più cautelativo, si risolve in una metodologia non meno artificiosa e che decostruisce in radice il dato storico costituito dall'unitarietà del rapporto.

Il motivo di appello deve pertanto essere respinto.

6.7 Conclusioni. Rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e regolazione delle spese

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto da *Controparte_2* deve essere integralmente rigettato.

Le censure articolate dall'appellante non colgono nel segno. La questione centrale della controversia, rappresentata dalla disciplina dell'anatocismo, è stata correttamente risolta dal Tribunale, che ha applicato in concreto il criterio di eliminazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014, in piena coerenza con l'assetto normativo e giurisprudenziale oggi vigente. Le ulteriori questioni dedotte in tema di affidamento, usura e ricostruzione del rapporto in presenza di lacune documentali sono risultate infondate o comunque prive di decisività, come dimostrato dagli esiti dell'ampia istruttoria tecnica svolta in appello.

La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata nel dispositivo, con la sola precisazione che la motivazione in punto di decorrenza del divieto di capitalizzazione degli interessi va letta e integrata nel senso chiarito in questa sede, dovendosi ritenere corretta la depurazione degli effetti anatocistici a decorrere dal 1° gennaio 2014 in applicazione dell'art. 120 TUB, come interpretato alla luce dell'attuale diritto vivente. Trattasi, dunque, di correzione della motivazione, che non incide sull'esito decisorio della controversia.

6.7.1 Regolazione delle spese processuali

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il rigetto dell'appello principale e la conseguente integrale conferma della sentenza gravata impongono di porle a carico dell'appellante Controparte_2 secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

Ai fini della liquidazione delle spese del presente grado, il valore della causa è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *"ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato"* (Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 novembre 2022, n. 35195).

Nel caso di specie, il valore della controversia deve essere determinato nella differenza tra il saldo (a debito) accertato dal giudice di primo grado (euro 24.268,86) e quello rivendicato dalla banca (euro 66.343,72), pari a euro 42.074,86. Applicati i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, va dunque considerato lo scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00. In particolare, devono essere considerate le fasi di studio (euro 2.058,00), introduttiva (euro 1.418,00), istruttoria (euro 3.045,00) e decisionale (euro 3.470,00), determinato applicando i valori medi dello scaglione medesimo, con arrotondamento per comodità di calcolo, in complessivi € 10.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado comportano che anche tali spese debbano essere poste definitivamente a carico dell'appellante soccombente, secondo il principio generale della soccombenza. La circostanza che la CTU sia stata disposta su istanza dell'appellante per verificare le proprie censure, risultate infondate, giustifica tale allocazione delle spese peritali nei rapporti interni tra le parti.

Poiché l'appello proposto da *Controparte_2* è stato integralmente rigettato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Controparte_2* avverso la sentenza n. 676/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 16 febbraio 2023:

RIGETTA l'appello;

CONFERMA, per l'effetto, la sentenza impugnata;

CONDANNA *Controparte_2* al pagamento in favore di *Controparte_1* delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;

PONE definitivamente a carico di parte appellante spese e competenze di CTU, già liquidate con decreto in atti;

DICHIARA che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente obbligo per *Controparte_2* di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.

Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.

Il Consigliere est.
dott. Bruno Conca

La Presidente
dott.ssa Silvia Orlando